

COMUNE di REA

Provincia di Pavia

Tel. 0385-96123 Fax 0385-96211

E – mail: comune.rea@libero.it PEC: comune.rea@pec.regione.lombardia.it

Prot. n° 627

11 aprile 2020

ORDINANZA N. 3 DEL 11/04/2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto — legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020";

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto — legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020", che estende le misure previste dall'art. 1 del sopra citato D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, con effetto dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020; DATO ATTO che con ulteriore D.P.C.M. del 11/03/2020 sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020 avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure previste fino al 13 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che proroga le misure previste fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che:

- l'afflusso dei visitatori al Cimitero Comunale determina condizioni di rischio per il numero di persone potenzialmente presenti in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, per limitare gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute degli utenti e dei dipendenti che svolgono le loro mansioni in quel luogo;

- allo stato attuale nelle ore in cui lo stesso è aperto al pubblico non essendo presidiato, non consente di poter ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera o) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto — legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020" pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020, ed in particolare non è possibile garantire "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai

predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori".

RITENUTO necessario attivare anche nel contesto locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico; CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere, con urgenza, all'adozione di ogni provvedimento atto a garantire la salute pubblica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il presente provvedimento finalizzato alla chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di Rea e la sospensione delle attività funebri se non in modo strettamente privato, dal 14.04.2020 fino al 3.05.2020;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; per quanto sopra esposto e considerato

ORDINA LA CHIUSURA

al pubblico del Cimitero Comunale, dal 14.04.2020 fino al 03.05.2020;

Demanda all'Ufficio Segreteria ogni azione finalizzata a rendere nota la presente ordinanza ai cittadini;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
Claudio Segni